



Ministero delle Attività produttive

d'intesa con

Ministero dell'Economia e delle Finanze

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Relazione sugli interventi di sostegno
alle attività economiche e produttive**

***Indagine sul credito d'imposta
per le aree svantaggiate (art. 8 legge 388/2000)***
L'analisi del provvedimento e il confronto con la L. 488/92

Giugno 2002

INDICE

INTRODUZIONE E PRINCIPALI CONCLUSIONI	pag. 3
1. LO STRUMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA	pag. 5
1.1 Contenuti normativi del provvedimento	
1.2 Analisi dell'operatività del provvedimento nel 2001 e 2002	
1.3 Analisi dell'operatività dello strumento per settore e ambito geografico	
2. IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE E LA L. 488/92: UN CONFRONTO	pag. 12
3. LA PROPENSIONE DELLE IMPRESE A SCEGLIERE IL CREDITO D'IMPOSTA: I RISULTATI DI UNA INDAGINE DIRETTA	pag. 19
3.1 L'indagine: motivazioni e sintesi dei risultati	
3.2 La conoscenza degli strumenti di agevolazione	
3.3 La propensione a sostituire le agevolazioni ex 488/92	
3.4 Un approfondimento econometrico	
APPENDICE 1: IL QUESTIONARIO	pag 28
APPENDICE 2: NOTA METODOLOGICA	pag 32
APPENDICE 3: L'ANALISI ECONOMETRICA	pag. 34

INTRODUZIONE E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo strumento del credito d'imposta è stato introdotto nella legge Finanziaria del 2001 allo scopo di agevolare gli investimenti delle aree depresse. Esso rientra negli strumenti di tipo "automatico" dove l'accesso alle agevolazioni è esclusivamente subordinato alla verifica formale degli atti e dei documenti, individuati dalla normativa come elementi necessari per la legittima fruizione dei benefici. Si caratterizza quindi per una maggiore rapidità nelle procedure di erogazione del contributo e per una gestione amministrativa più semplice rispetto agli strumenti "valutativi", come la 488. Notevoli sono i vantaggi per l'impresa: certezza dell'agevolazione; rapidità e snellezza delle procedure, in pratica auto-attivate dalle imprese stesse, senza bisogno di intermediari. D'altronde, la scelta degli obiettivi pubblici da perseguire avviene *ex ante*, nella fase d'individuazione dei criteri di ammissibilità, e non all'atto della valutazione dei singoli progetti, scontando quindi una identificazione meno precisa dei soggetti e degli investimenti meritevoli, e quindi nel complesso una minore additività dell'aiuto.

Essendo lo strumento molto recente, le informazioni disponibili sono limitate. Questo rapporto si propone in primo luogo di descrivere l'operatività dello strumento nei suoi primi 18 mesi di esistenza, presentandone uno spaccato settoriale e dimensionale.

Lo strumento del credito d'imposta non è cumulabile con le agevolazioni della legge 488/92. Da un punto di vista valutativo è quindi importante verificare il grado di sovrapposizione e integrazione tra i due strumenti. Questo viene condotto nello studio con un duplice approccio:

1. da un lato, si analizzano congiuntamente la distribuzione settoriale e territoriale delle domande per il credito d'imposta e la 488, identificando difformità e sovrapposizioni
2. dall'altra, si è utilizzato lo strumento dell'indagine diretta, condotta su un campione statisticamente significativo di imprese del Mezzogiorno che hanno partecipato, con esito positivo, all'ottavo bando della legge 488 (1.186 imprese). A queste imprese, tramite questionario telefonico, sono state poste domande riguardanti la conoscenza e l'uso di vari strumenti di incentivazione e la propensione a sostituirli nell'immediato futuro con altri, in particolare con il credito. I dati di questa indagine sono stati analizzati anche econometricamente per valutare i fattori sottostanti la probabilità di sostituzione.

L'analisi mostra che nel 2001 il credito d'imposta maturato, dall'entrata in vigore (gennaio 2001), ammonta a 571 milioni di euro. I dati disponibili per il 2002 sono relativi ai mesi da gennaio a maggio e fanno registrare un ammontare maturato pari a circa 503 milioni di euro, per un totale di 1.074 milioni di euro, con una forte tendenza crescente nel tempo. Questo denota il gradimento dello strumento da parte dei beneficiari, ma è tuttavia anche segno di una aumentata dimestichezza nei confronti di uno strumento di recente introduzione.

L'analisi della distribuzione dei due strumenti (credito d'imposta e 488/92) condotta a livello settoriale e territoriale segnala che i due strumenti presentano notevoli differenziazioni. A livello territoriale la distribuzione delle risorse risulta significativamente diversa. Sebbene, infatti, i due

strumenti concentrano le agevolazioni nel Mezzogiorno, le imprese del Centro-Nord sembrano, in generale, più propense ad utilizzare maggiormente la L. 488/92. L'analisi è stata condotta limitando i settori di applicazione dei provvedimenti al solo settore industriale (allargato alla produzione di energia elettrica e alle costruzioni): questa scelta è stata dettata dal fatto che per la 488/92 si è scelto di fare riferimento all'ottavo bando, l'ultimo per il quale si hanno le informazioni complete, che riguarda pressoché esclusivamente l'industria. Pur eliminando dall'analisi il settore delle costruzioni, che convoglia molte risorse dello strumento del credito d'imposta, le differenze tra le due norme d'incentivazione rimangono ancora elevate.

La disponibilità di informazioni sulla L. 488/92 consente, tuttavia, di risalire alla destinazione geografica delle risorse. È interessante notare come a fronte di una quota di agevolazioni 488/92 alle imprese del Centro-Nord pari a circa il 25% del totale, solo il 5% di dette agevolazioni totali viene utilizzato per investimenti nel Centro-Nord, mentre la restante quota destinata a investimenti nel Mezzogiorno sale al 95%.

I risultati dell'indagine di campo, mostrano che a fronte di una conoscenza in generale buona degli strumenti di incentivazione, la propensione a utilizzare il credito d'imposta rispetto alla 488 è piuttosto scarsa, e ha riguardato solo poco più del 16 per cento delle imprese incentivate. Riportando questo dato con le opportune procedure statistiche all'universo delle imprese dell'8° bando nel Mezzogiorno, il risultato è che circa 600 progetti, pari a 1.369 milioni di euro di investimenti (16 % del totale) e 387 milioni di euro miliardi di agevolazioni (14 %), non verrebbero più finanziati sui fondi della 488 bensì tramite il credito d'imposta. I riflessi sul "tiraggio" del FESR sarebbero quindi limitati ma non trascurabili, valutabili in circa 155 milioni di euro.

La legge 488 rimane quindi il punto di riferimento per accedere ad agevolazioni all'investimento nelle aree meridionali. I motivi riguardano sia il buon funzionamento dello strumento sia anche la difficoltà di abbandonare una agevolazione sicura (già concessa) rispetto a una nuova e meno conosciuta. D'altra parte, le imprese che vogliono sostituire segnalano che i motivi principali della sostituzione sono la maggiore convenienza e la maggiore facilità di accesso, non essendoci in questo caso procedure istruttorie o valutazioni preventive. Non è un caso che la percentuale di sostituzione appare maggiore in regioni come la Puglia dove la concorrenza nelle graduatorie per l'accesso ai fondi è stata più elevata e quindi l'agevolazione concessa rispetto a quella massima concedibile è stata minore della media.

L'analisi econometrica permette però di definire meglio questi risultati: i fattori statisticamente determinanti sulla scelta dell'investitore di sostituire con il credito d'imposta il provvedimento agevolativo ottenuto nell'ottavo bando della legge 488/1992 sono la conoscenza dello strumento agevolativo, la sua convenienza e la dimensione dell'impresa stessa. Tra queste tre variabili, tutte statisticamente significative, quella più importante è sicuramente la prima: il meccanismo del credito d'imposta, come strumento agevolativo degli investimenti, è stato introdotto molto recentemente, e quindi le imprese necessitano ancora di tempo per conoscere a fondo lo strumento agevolativo, le sue modalità applicative e i suoi vantaggi rispetto alla 488. In conclusione, i risultati suggeriscono come il maggiore vincolo alla sostituibilità tra gli strumenti sia stato quasi esclusivamente la mancata conoscenza da parte degli imprenditori del credito d'imposta e che quindi, con il tempo, questo limite possa essere superato. L'analisi dei dati di utilizzo del credito

d'imposta, che vede un forte trend ascendente nel tempo di utilizzo dello strumento, è in linea con questa ipotesi.

1. LO STRUMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

1.1 Contenuti normativi del provvedimento

L'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388) è stata introdotta con la legge finanziaria 2001 al fine di promuovere lo sviluppo nelle aree territoriali individuate dalla Commissione Europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea¹.

Il provvedimento, più noto come credito d'imposta per le aree svantaggiate, è rivolto ai soggetti titolari di reddito d'impresa² (esclusi gli enti non commerciali) che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali di cui sopra, nonché alle imprese agricole³ che effettuano nuovi investimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del beneficio.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione Europea. I massimali di intensità dipendono dalla localizzazione e dalla dimensione delle imprese. Nella tabella 1 vengono indicati i massimali distinti per regioni ammesse alle deroghe 87.3.a) e 87.3.c) e per grande, media e piccola dimensione: nelle aree 87.3.a), i massimali sono maggiorati del 15% per le piccole e medie imprese; nelle aree 87.3.c), essi sono maggiorati del 10% per piccole e medie imprese delle regioni Abruzzo e Molise e del 10% e 6% rispettivamente per le piccole e per le medie imprese del Centro-Nord.

¹ Come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

² Si considerano titolari di reddito d'impresa, oltre alle persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del TUIR, nonché quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

³ Di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Tabella 1 – Intensità dell'aiuto

Aree 87.3.a)	Grandi imprese	Medie imprese*	Piccole imprese*
- Calabria	50%	65%	65%
- Basilicata	35%	50%	50%
- Campania	35%	50%	50%
- Puglia	35%	50%	50%
- Sardegna	35%	50%	50%
- Sicilia	35%	50%	50%
Aree 87.3.c)			
- Abruzzo e Molise	20%	30%	30%
- Centro-Nord	8%	14%	18%

*La definizione di piccola e media impresa discende dalla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Oggetto dell'agevolazione sono i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali destinati a strutture produttive esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali suddette (Tabella 2). Tali investimenti si caratterizzano per il requisito della novità del bene, quindi restano esclusi quelli già utilizzati a qualunque titolo.

Tabella 2 – Beni agevolabili e non agevolabili

Beni agevolabili		Beni non agevolabili
Beni materiali mobili e immobili strumentali (acquisizione e realizzazione)	Beni immateriali (solo acquisizione esterna)	
Acquisizione e realizzazione di nuovo impianto	Brevetti	Immobilizzazioni materiali che costituiscono meri costi (pubblicità, ricerca e sviluppo, avviamento, ecc.)
Completamento di opere sospese	Licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate	Mobili e macchine ordinarie di ufficio (esclusi computer e sistemi telefonici e elettronici)
Ampliamento di impianti esistenti	Conoscenze tecniche non brevettate	Mezzi di trasporto destinati al trasporto in conto terzi (solo per il settore dei trasporti)
Riattivazione di impianti esistenti	Diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
Ammodernamento di impianti esistenti		=

Ai fini della concessione del beneficio fiscale (credito d'imposta), l'ammontare dell'investimento agevolabile è calcolato a partire dal costo complessivo del nuovo investimento ridotto del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento (con esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo di entrata in funzione). All'importo così calcolato (investimento netto) viene applicato, quindi, il massimale di intensità di aiuto spettante⁴. Il credito d'imposta matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato, quindi

⁴ Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA, IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi. Pertanto non può essere chiesto a rimborso né ceduto.

è possibile utilizzarlo in compensazione con il modello F24, in occasione alla prima scadenza successiva alla suddetta data.

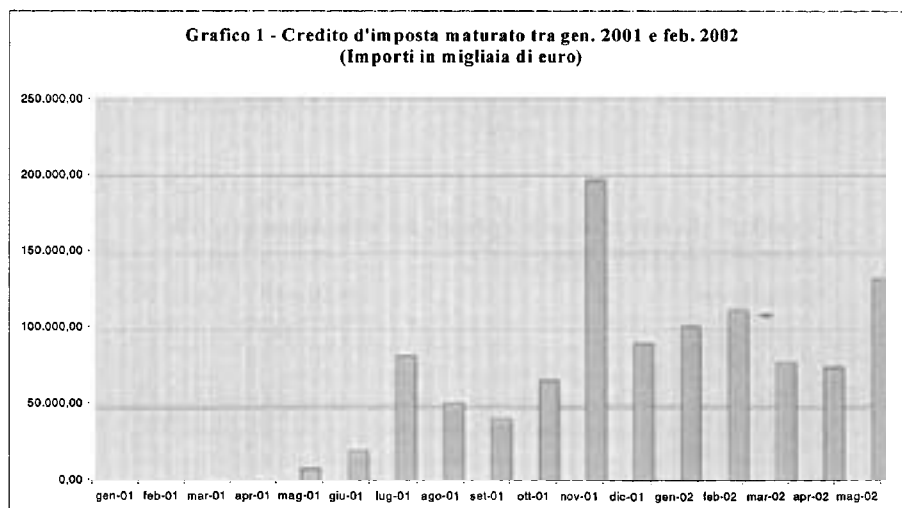
1.2 Analisi dell'operatività del provvedimento nel 2001 e 2002

Nel 2001 il credito d'imposta maturato, dall'entrata in vigore (gennaio 2001), ammonta a 571 milioni di euro. I dati disponibili per il 2002 sono relativi ai mesi da gennaio a maggio e fanno registrare un ammontare maturato pari a circa 503 milioni di euro, per un totale di 1.074 milioni di euro (Tabella 3).

Tabella 3 – Credito d'imposta maturato nel 2001 e nei primi 5 mesi del 2002 (dati in milioni di euro)

Anno	gen.	feb.	Mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale
2001	0,01	0,19	1,17	2,94	10,14	22,30	83,04	52,87	43,14	66,94	196,70	91,32	570,76
2002	102,26	112,59	79,02	75,92	133,25								503,03

La rappresentazione grafica dei dati mensili mostra una tendenza crescente nel tempo. Considerando il 2001 sono evidenti due picchi in corrispondenza dei mesi di luglio e novembre (in relazione alle principali scadenze fiscali dell'anno). L'andamento dei primi mesi del 2002 appare sostenuto nel confronto con l'anno precedente, mantenendo la stessa linea di tendenza e incrementando gli importi (in particolare, l'importo fatto registrare nei primi cinque mesi del 2002 è di un ammontare paragonabile a quello utilizzato nel corso di tutto il 2001).



Ciò denota chiaramente il gradimento del pubblico dei beneficiari, tuttavia, è anche segno di una aumentata dimestichezza nei confronti di uno strumento di recente introduzione.

1.3 Analisi dell'operatività dello strumento per settore e ambito geografico

L'analisi territoriale evidenzia la forte concentrazione delle risorse nell'ambito delle regioni del Mezzogiorno. A tale proposito occorre sottolineare che i dati disponibili non consentono di analizzare l'allocazione delle risorse nelle aree di investimento, in quanto si riferiscono alla sede dell'impresa beneficiaria, che non necessariamente coincide con quella dell'investimento. Questa differenziazione tra sede legale dell'impresa e localizzazione dell'investimento è tra i fini dello strumento: infatti, obiettivo della norma è quello dello sviluppo delle aree svantaggiate e quindi ci si attende che essa sia utilizzata non solo da imprese che vi risiedono ma anche da imprese indotte ad investire per via del beneficio che ne aumenta l'attrattività.

Un'altra precisazione da fare riguarda il contenuto informativo dei dati. Essi si riferiscono, come noto, al credito d'imposta maturato, quindi all'entità del beneficio, mentre non dicono nulla sull'ammontare dell'investimento attivato (d'altronde il meccanismo di calcolo del beneficio ne scoraggia la ricostruzione).

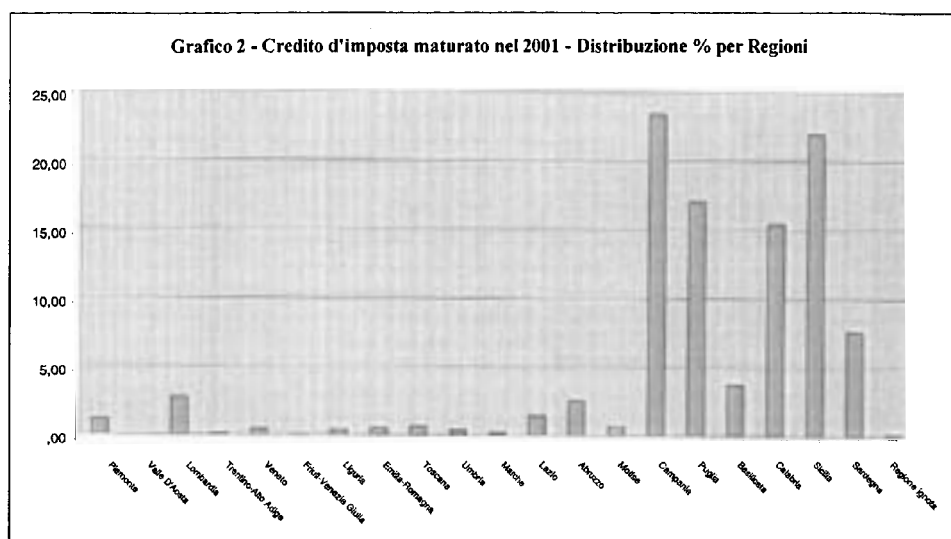
Nella tabella 4 si riportano i dati relativi alla distribuzione delle risorse per area di localizzazione delle imprese (ovvero per sede legale dell'impresa) che hanno beneficiato nel 2001 del credito d'imposta. Come anticipato, le imprese del Mezzogiorno concentrano ben il 92% dei fondi utilizzati in compensazione (corrispondenti a circa 526 milioni di euro). Ciò fa presumere, data la dimensione principalmente locale delle imprese localizzate nell'area suddetta, che almeno il 92% dei fondi utilizzati sia stato investito nelle regioni del Mezzogiorno (essendo difficile pensare che un'impresa localizzata al Sud vada a investire nel Centro-Nord), mentre non è possibile quantificare al momento quanta parte dei fondi utilizzati dalle imprese delle altre aree territoriali via sia confluita.

La seconda area geografica per concentrazione delle risorse (25 milioni di euro circa) è il Nord-Ovest, sebbene la quota utilizzata sia piuttosto esigua, essendo di poco superiore al 4%.

**Tabella 4 – Credito d'imposta maturato per ripartizione geografica
Anno 2001 (milioni di euro)**

Ripartizioni	Valori assoluti	Valori %
Nord-Ovest	24,71	4,33
Nord-Est	5,97	1,05
Centro	13,95	2,44
Mezzogiorno	525,59	92,09
Regione ignota	0,53	0,09
Totale	570,76	100,00

L'analisi per regione (Grafico 2), mostra che 4 regioni del Mezzogiorno concentrano da sole quasi il 78% delle risorse. Sono la Campania (23%), la Sicilia (22%), la Puglia (17%) e la Calabria (15%). Delle regioni del Nord Italia è la Lombardia che, con le sue imprese, "tira" più risorse (il 3%).



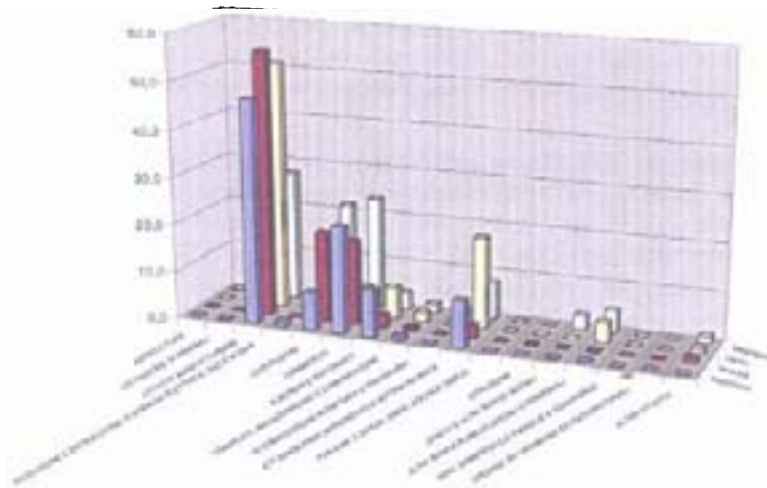
Tra le attività economiche, quelle manifatturiere, le costruzioni e il commercio concentrano più risorse: insieme, infatti, raggiungono il 73% circa dell'ammontare totale (tabella 5). Tra le altre attività, sono da segnalare quelle immobiliari, professionali e imprenditoriali che "tirano" oltre l'8% dei fondi utilizzati.

La distribuzione settoriale delle risorse utilizzate è diversa territorialmente (Grafico 3). Passando dal Centro-Nord al Mezzogiorno si ridimensiona la quota relativa all'industria manifatturiera (dal 56% del Nord-Ovest al 27% del Mezzogiorno), mentre aumenta la quota destinata alle imprese operanti nel settore delle costruzioni (dal 7% del Centro al 22% del Mezzogiorno). Anche il commercio assume maggiore rilevanza nel Mezzogiorno rispetto alle altre ripartizioni (24%), sebbene il Nord-Ovest non si discosti molto (22%). Il Centro, invece si caratterizza per la concentrazione delle risorse in due settori: industria manifatturiera (52%) e attività immobiliari, professionali e imprenditoriali (19%).

Tabella 5 – Credito di imposta maturato per attività economica. Anno 2001 (uro)

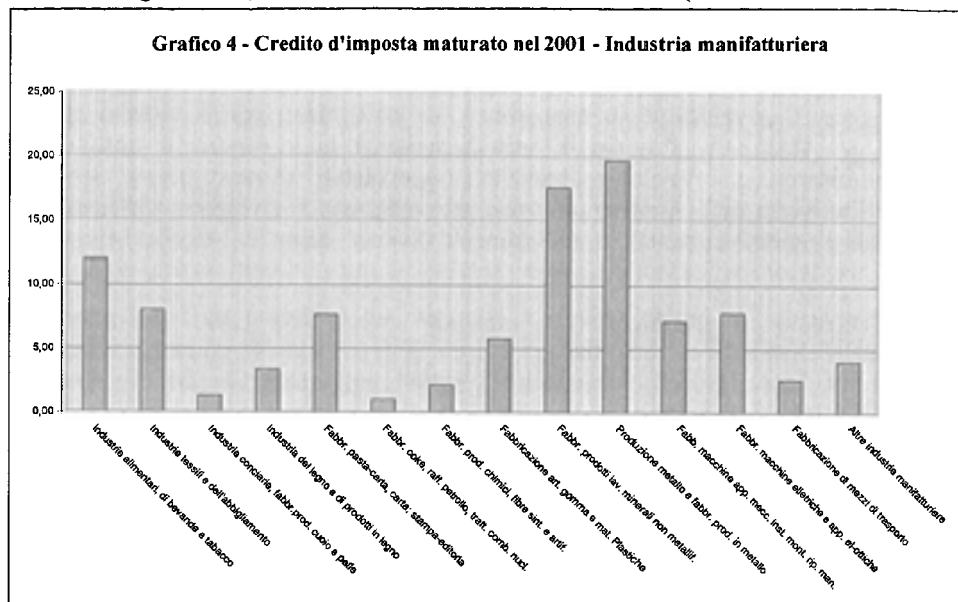
Settore di attività economica	Valori assoluti	Valori %
Agricoltura e pesca	2,04	0,36
Estrazione di minerali	7,87	1,38
Attività manifatturiere	166,89	29,24
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua	2,92	0,51
Costruzioni	117,50	20,59
Commercio	131,30	23,00
Alberghi e ristoranti	23,15	4,06
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	10,73	1,88
Intermediazione monetaria e finanziaria	10,03	1,76
Attività immobiliari, profess. E imprend., nolo, inform.e ricerca	46,87	8,21
Pubblica Amministrazione, difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0,03	0,00
Istruzione	0,01	0,00
Sanità e altri servizi sociali	1,03	0,18
Altri servizi pubblici sociali e personali	15,74	2,76
Servizi domestici presso famiglie e convivenze	25,97	4,55
Organizzazioni e organismi extraterritoriali	0,00	0,00
Altre attività	8,68	1,52
Totale	570,76	100,00

Grafico 3 - Credito d'imposta maturato nel 2001 per Sezione di attività economica e Ripartizione (Valori %)



Analizzando in dettaglio l'industria manifatturiera a livello nazionale (Grafico 4), emerge che le attività che si sono più avvantaggiate dell'agevolazione del credito d'imposta sono, con qualche

eccezione, quelle tradizionali⁵: in particolare, l'industria metallifera (20% delle risorse utilizzate dal settore manifatturiero), quella non metallifera (17%), l'industria alimentare (12%), l'industria tessile e dell'abbigliamento, delle macchine elettriche e della carta (8% circa in tutti e tre i casi),.



⁵ Non ci si riferisce alla classificazione settoriale di Pavitt, ma più semplicemente ad una bipartizione tra settori tradizionali e innovativi.

2 IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE E LA L. 488/92: UN CONFRONTO

Come sottolineato in precedenza, il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale. Ciò pone l'agevolazione in concorrenza, in particolare, con il sistema agevolativo previsto dalla legge 488/92 con il quale, in linea di massima, ha in comune le finalità, l'ambito territoriale di riferimento e la tipologia di iniziative agevolabili. Diverso, invece, sebbene solo parzialmente, è l'universo delle imprese cui i due provvedimenti si rivolgono, differente è anche l'ambito settoriale ammesso al beneficio, radicalmente diverso, infine, è il meccanismo di accesso al beneficio.

Nonostante tali diversità, in questa sede si è effettuato un confronto tra i due provvedimenti attraverso un'analisi territoriale e settoriale per l'anno 2001. Prima di entrare nel dettaglio dei risultati emersi è bene, tuttavia, evidenziare i profili degli stessi ai fini di una migliore comprensione delle analisi successive.

Innanzitutto consideriamo le similitudini tra i due i provvedimenti. Come già accennato:

- in entrambi i casi si tratta di aiuti a finalità regionale;
- le aree ammesse alle agevolazioni sono sostanzialmente le medesime e corrispondono alle aree depresse del Centro-Nord e del Mezzogiorno;
- in entrambi i casi le iniziative agevolabili devono rientrare, in generale, nelle seguenti tipologie: la costruzione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e il trasferimento di impianti esistenti;

Con riferimento alle diversità, invece:

- il credito d'imposta si rivolge ai titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica (con esclusione degli enti non commerciali), mentre la L. 488/92 alle imprese iscritte nel Registro delle imprese. L'universo delle imprese ammesse al credito d'imposta è, pertanto, più ampio di quello delle imprese ammesse al beneficio della L. 488/92, in quanto è esteso anche alle attività non organizzate in forma di impresa;
- al credito d'imposta possono accedere soggetti operanti in tutti i settori di attività economica, con alcune limitazioni per i settori cosiddetti "sensibili", cioè soggetti a normative comunitarie specifiche (siderurgia, industria automobilistica, cantieristica navale, fibre sintetiche). Al sistema agevolativo di cui alla legge 488/92 (per il quale valgono le limitazioni previste per i settori "sensibili" secondo la normativa comunitaria) sono ammessi: l'industria estrattiva; l'industria manifatturiera (con qualche eccezione relativa a quella alimentare); l'industria dell'energia elettrica, gas e acqua (limitatamente alla produzione e distribuzione di energia elettrica); il settore delle costruzioni; il settore del commercio (secondo una definizione non riconducibile, tuttavia, a quella della classificazione Eurostat delle attività economiche, ATECO91, adottata invece dall'art. 8 L. 388/00); il settore degli alberghi e ristoranti (con poche eccezioni); il settore dei trasporti e comunicazioni (limitatamente alle attività di supporto e ausiliarie e alle comunicazioni); il settore delle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività imprenditoriali e professionali (con l'eccezione delle attività immobiliari, di noleggio e di alcune attività professionali); il settore dell'istruzione (limitatamente all'istruzione secondaria di formazione professionale e alle scuole e corsi di formazione

speciale); il settore degli altri servizi pubblici, sociali e personali (con diverse limitazioni); sono, pertanto, totalmente esclusi dall'agevolazione: il settore agricolo e della pesca; il settore dell'intermediazione monetaria e finanziaria; il settore della Pubblica amministrazione e difesa; il settore della sanità e altri servizi sociali; i servizi domestici presso famiglie e convivenze e il settore delle organizzazioni e organismi extraterritoriali (Tabella 6);

Tabella 6 – Confronto tra credito di imposta e L. 488/92 – Attività economiche ammesse alle agevolazioni (Nella sezioni con limitazioni sono specificate, se possibile, le sottosezioni implicate)

Settore di attività economica (ATECO91)	Credito d'imposta	L. 488/92
Agricoltura e pesca	Ammesso	Non ammesso
Estrazione di minerali	Ammesso	Ammesso
Attività manifatturiere (*)	Ammesso	Limitazioni
- 15. Industrie alimentari e delle bevande		Ammesso in parte
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua	Ammesso	Limitazioni
- 40. Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda		Ammesso in parte
- 41. Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua		Non ammesso
Costruzioni	Ammesso	Ammesso
Commercio (**)	Ammesso	Limitazioni
Alberghi e ristoranti	Ammesso	Limitazioni
- 55.2 Convegni e altri alloggi per brevi soggiorni		Ammesso in parte
- 55.3 Ristoranti		Ammesso in parte
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	Ammesso	Limitazioni
- 60. Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte		Non ammesso
- 61. Trasporti marittimi e per vie d'acqua		Non ammesso
- 62. Trasporti aerei		Non ammesso
- 64. Poste e telecomunicazioni		Ammesso in parte
Intermediazione monetaria e finanziaria	Ammesso	Non ammesso
Attività immobiliari, professionali e imprendit., nolo, informatica e ricerca	Ammesso	Limitazioni
- 70. Attività immobiliari		Non ammesso
- 71. Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore		Non ammesso
- 74. Altre attività professionali		Ammesso in parte
Pubblica Amministrazione, difesa; assicurazione sociale obbligatoria	Ammesso	Non ammesso
Estrazione	Ammesso	Limitazioni
Sanità e altri servizi sociali	Ammesso	Non ammesso
Altri servizi pubblici sociali e personali	Ammesso	Limitazioni
Servizi domestici presso famiglie e convivenze	Ammesso	Non ammesso
Organizzazioni e organismi extraterritoriali	Ammesso	Non ammesso
Altre attività	Ammesso	Non ammesso

(*) Nel credito d'imposta le limitazioni poste ai settori sensibili, nell'ambito delle attività manifatturiere, si riferiscono al meccanismo agevolativo che, in quei casi, può essere riconosciuto solo previa autorizzazione.

(**) Nel caso del Commercio occorre tenere conto del fatto che la L. 488/92 riclassifica tale settore in maniera diversa rispetto alla classificazione Eurostat ATECO91 utilizzata per il confronto.

- il meccanismo di accesso al credito d'imposta è totalmente automatico e all'agevolazione si può accedere in qualsiasi momento dell'anno per via della possibilità di portare il credito d'imposta in compensazione con il modello F24. L'accesso alla L. 488/92 è invece possibile mediante gara attraverso una procedura a bando che prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo alle imprese che ne abbiano fatto domanda e che si siano classificate in posizione utili nella graduatoria finale. La graduatoria è formata sulla base di un istruttoria effettuata in considerazione della documentazione standard presentata dalle imprese a supporto della domanda. I bandi, sono, inoltre settoriali e/o territoriali per cui l'accesso è limitato alle imprese operanti nei territori e nei settori di volta in volta ammessi.

Veniamo ora al confronto tra i due provvedimenti. L'anno di riferimento per l'analisi è il 2001:

- in termini di credito d'imposta si considera l'importo maturato, a fronte del quale, cioè, vi sono investimenti realizzati;
- in termini di L. 488/92 si considera invece l'importo agevolato, cioè l'importo concesso alle imprese che hanno fatto domanda con l'ottavo bando (uscito nel 2000), riservato all'industria